



**COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**ESECUZIONE IMMEDIATA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 33 DEL 09/05/2017

Oggetto: Lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FF,SS.a Caserma dei Carabinieri-contratto in data 13/9/2016 rep. 1179.  
Preso atto ricorrenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di appalto in danno per grave inadempienza della ditta esecutrice e determinazioni consequenziali.

L'anno duemiladiciassette, il giorno NOVE del mese di MAGGIO alle ore 16,15 nella sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata ai sensi dell'art. 143 del D. L.vo 267/2000, con Decreto del Presidente della Repubblica del 28.10.2016.

| N. | Nome e Cognome  | Presente | Assente |
|----|---|----------|---------|
| 1  | D.ssa Michela La Iacona -Vice Prefetto                  | -        | X       |
| 2  | Dr. Ferdinando Trombadore -Vice Prefetto Aggiunto       | X        | -       |
| 3  | Dr. Carmelo Fontana - Funzionario Economico-Finanziario | X        | -       |
|    |   | 2        | 1       |

Con l'assistenza del Segretario Comunale reggente Dott. Giovanni Impastato

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

Su istruttoria del responsabile del Settore III° Lavori Pubblici ed assetto del territorio il quale dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento.

**Il Responsabile del Settore III/RUP**

**Premesso che:**

- con deliberazione n° 41 del 31-3-2015 la Giunta Comunale approvava, in linea amministrativa, il progetto relativo ai lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FF SS a caserma dei carabinieri;
- con D.R.S. n° 61 del 22-2-2016 della Presidenza della Regione-Segreteria Generale, veniva finanziato il progetto dei lavori, per un importo complessivo di € 63.136,00;
- con atto del responsabile del servizio N° 128 del 12/5/2016, si provvedeva ad emettere la determina a contrarre, si approvava il bando di gara il disciplinare e la modulistica;
- in data 14-6-2016 si esperiva la gara d'appalto per l'individuazione dell'impresa, con esito negativo in quanto la stessa andava deserta, giusta verbale di gara in pari data;
- con convenzione stipulata tra il comune di Palazzo Adriano ed il Provveditorato OO.PP. (prot 14228 del 7-7-2016), assunta al protocollo del comune di Palazzo Adriano al n° 7583 del 11-7-2016, il predetto Provveditorato veniva onerato di espletare una nuova gara;

- esperita nuova gara in data 26/7/2016, i lavori venivano aggiudicati all'impresa Euroservizi SRL con sede in via Pietro Mignosi snc Partinico PA (di seguito Impresa);
- in data 19/08/2016 veniva sottoscritto dal RUP e dall'Impresa il verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori, ex art 106 c 3 del DPR n° 207/2010;
- con determina N° 262 del 31/8/2016 il Responsabile del Settore III° istituiva l'ufficio della Direzione dei Lavori, designando direttore dei lavori il prof. Ing. Ticali Dario e ispettore di cantiere l'ing. Mario Denaro;
- con nota datata 05/09/2016 l'Impresa segnalava al Direttore dei lavori n. 10 presunte difformità.
- in data 13/9/2016 veniva sottoscritto il contratto d'appalto rep. n° 1179 con il quale venivano affidati all'impresa i lavori, per un importo di € 24.833,87 al netto del ribasso d'asta del 26,122%.
- in data 13-9-2016 venivano consegnati i lavori con verbale in pari data **sottoscritto dall'Impresa senza riserve**;
- in data 20/9/2016, con apposita P.E.C. inviata al RUP ed al Direttore dei Lavori, l'Impresa Appaltatrice chiedeva chiarimenti e particolari costruttivi per n. 7 lavorazioni ed indicava n. 16 presunte lavorazioni mancanti;
- con nota datata 23/09/2016, trasmessa a mezzo P.E.C. in pari data, l'Impresa chiedeva la sospensione dei lavori sostenendo l'impossibilità di proseguire nelle lavorazioni in assenza di particolari costruttivi e precisando che eventuali lavorazioni aggiuntive avrebbero dovuto essere concordate preventivamente sotto il profilo economico;
- il Direttore dei lavori, rilevate in cantiere inadempienze in materia di sicurezza, con nota del 23/9/2016 invitava l'Impresa a regolarizzare tempestivamente le condizioni del cantiere, pena il blocco del cantiere;
- con nota del 28/9/2016 il Direttore dei lavori respingeva la richiesta di sospensione dei lavori, non ritenendo sussistenti le condizioni e le motivazioni evidenziate dall'Impresa nella citata nota del 23/09/2016;
- con nota del 28/09/2016 l'Impresa riformulava la richiesta di sospensione dei lavori, per le stesse motivazioni di cui alla prima richiesta;
- con nota (non datata) avente per oggetto "riscontro a Vs nota del 28-9-2016", l'Impresa segnalava ulteriori presunti elementi ostativi all'esecuzione di alcune lavorazioni;
- il Direttore dei lavori, a mezzo PEC del 04.10.2016, convocava l'impresa per accertamenti;
- con verbale in data 7/10/2016, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal RUP ma non dall'Impresa in quanto assente sebbene invitata, veniva accertato l'anomalo andamento del cantiere, l'assenza di personale di cantiere e il mancato rispetto della norma in materia di sicurezza. Dalla lettura del predetto verbale si evince che le integrazioni richieste dall'Impresa e fornite dal Direttore dei lavori non riguardavano attività tali da limitare l'operatività del cantiere;
- in data 11/10/2016, il D.L. ha proceduto ad accertamenti contabili dei lavori contrattuali eseguiti, riportati in apposito Libretto delle misure, per un importo, al lordo del ribasso d'asta, di € 33.388,96;
- in data 15/11/2016, ovvero alcuni giorni prima della scadenza del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato per il 23/11/2016, il RUP effettuava apposito sopralluogo riscontrando la non realizzazione di alcune lavorazioni;
- con nota n° 12536 del 18/11/2016, indirizzata al Direttore dei lavori e all'Impresa, Il R.U.P. segnalava, tra l'altro, che la non realizzazione di alcune opere (riguardanti una porta a piano terra e la collocazione di lamiera piegata) avrebbe configurato il mancato rispetto del contratto;
- con nota datata 19/11/2016, inviata a mezzo PEC e assunta al protocollo del Comune al n. 12553 in data 21/11/2016, l'Impresa sosteneva, tra l'altro, il proprio convincimento che i lavori potessero considerarsi conclusi a perfetta regola d'arte, sebbene non fossero state eseguite le lavorazioni in precedenza specificate;
- con nota del 23/11/2016, inviata a mezzo PEC e assunta al protocollo del Comune al n° 12705 in pari data, l'Impresa comunicava, ai sensi dell'art. 199, comma 1 del DPR 207/2010, di avere ultimato i lavori, sostenendo di avere eseguito, su disposizione verbale del RUP, lavori per un importo di € 50.421,34, ben oltre quello contrattuale, come da documento di parte denominato LIBRETTO DELLE MISURE – SIL, allegato alla predetta nota;

- con mail del 02/12/2015 il Direttore dei lavori, nel formalizzare l'avviso di non condividere la "decisione autonoma" assunta dall'Impresa che con la nota del 23/11/2016 riteneva di avere adempiuto all'impegno contrattuale, trasmetteva documentazione descrittiva dei lavori eseguiti e di quelli mancanti (n. 5 lavorazioni di cui agli artt.: 21.08.01, N.P.10, 11.01.04, N.P. 06, N.P. 02), gli atti amministrativi per le lavorazioni eseguite in quantità superiore a quelle di progetto;
- con nota n° 13178 del 9/12/2016, il R.U.P. contestava le pretestuose argomentazioni addotte dall'Impresa circa le presunte cause che avrebbero condizionato l'esecuzione e il completamento dei lavori ed assegnava giorni 10 di tempo per la rimozione delle inadempienze contrattuali. Contestualmente il RUP convocava l'Impresa per il giorno 19/12/2016 per l'accertamento in contraddittorio delle misure rilevate dalla Direzione lavori in data 29/11/2016 e riportate in apposito libretto delle misure;
- con nota del 12/12/2016, inviata a mezzo PEC e assunta al protocollo del Comune al n° 13200 in pari data, l'Impresa riscontrava la nota del RUP prot. 13178, confermava sostanzialmente le proprie posizioni e ribadiva di avere ultimato i lavori entro i termini contrattuali;
- con verbale di riunione del 13/12/2016 l'Impresa ed il R.U.P., nell'intendimento di redimere le questioni del cantiere, come si evince dall'elencazione della predetta corrispondenza, convenivano di adoperarsi in merito con riunione del 15-12-2016;
- in data 15 e 19 dicembre, il sottoscritto R.U.P., l'Institore dell'impresa sig. Dorio, ed il sig. Pipitone (consulente dell'Impresa), hanno svolto verifiche relative alle misure in cantiere;
- in data 29-12-2016 la Direzione dei lavori e l'Impresa effettuavano in contraddittorio le misurazioni delle lavorazioni eseguite che venivano riportate in apposito brogliaccio, allegato al verbale di appunti di pari data. In detto verbale le parti formalizzano divergenti osservazioni e precisazioni in ordine alle reciproche contestazioni sul rispetto delle pattuizioni contrattuali;
- in data 31/1/2017, in occasione della sottoscrizione degli atti contabili, veniva redatto un verbale da cui si evince che il Direttore dei lavori chiedeva all'Impresa le chiavi delle porte esterne di accesso all'edificio oggetto d'intervento e la chiave della porta blindata installata internamente, ma l'Impresa non consegnava le chiavi;
- in data 9/2/2017 veniva redatto un verbale di constatazione dello stato del cantiere in cui venivano ribadite le inadempienze contrattuali;
- con atto del 16/2/2017 l'impresa proponeva presso il Tribunale Civile di Palermo, un "ricorso per accertamento tecnico preventivo" al quale il Comune resisteva costituendosi in giudizio;
- all'udienza del 2/03/2017 il Tribunale di Palermo, accogliendo le difese spiegate dall'ente, dichiarava la propria incompetenza per territorio, con conseguente riassunzione avanti il Tribunale di Termini Imerese giusto ricorso notificato in data 3/05/2017;
- in data 27/2/2017 veniva redatto il verbale di ultimazione dei lavori, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa, nel quale si dava atto del non completamento di alcune lavorazioni previste in contratto e si assegnavano ulteriori gg 4 per il completamento dei lavori;
- l'impresa sottoscriveva il predetto verbale con riserva, manifestando la chiara volontà di non definire i lavori previsti in contratto;
- in data 21/3/2017 il Direttore dei Lavori formalizzava apposita relazione sulle riserve esplicitate dall'impresa, con la quale, previa dimostrazione della loro infondatezza, le rigettava totalmente;
- in data 23/3/2017 il Direttore dei Lavori emetteva il certificato di ultimazione dei lavori il quale contiene le ragioni di nullità dell'atto di ultimazione dei lavori prodotto dall'impresa, in considerazione che i lavori non si sono ultimati né entro i tempi contrattualmente previsti, né entro i tempi di cui alle proroghe del 9/12/2017 e 27/2/2017, precedentemente assegnate;
- con nota prot. 3326 del 31/3/2017, al fine di scongiurare la risoluzione del contratto, il R.U.P. assegnava all'Impresa ulteriori giorni 10 per l'ultimazione dei lavori;
- con nota assunta al protocollo del comune n° 3496 del 5/4/2017 l'impresa rigettava il contenuto della precedente prot. 3326 del 31/3/2017, confermando il chiaro intendimento di non completare le opere appaltate;
- con nota assunta al protocollo n° 3818 del 12/4/2017 l'impresa si rifiutava di ultimare le opere appaltate, additando il comportamento vessatorio da parte della Direzione dei Lavori ed eccependo l'illegittimità della penale annunciata chiede il pagamento di quanto dovuto con l'emissione dello Stato Finale dei Lavori.

l'illegittimità della penale annunciata, chiede il pagamento di quanto dovuto con l'emissione dello Stato Finale dei Lavori.

**Ritenuto che:**

- le argomentazioni addotte dall'impresa siano inconferenti e comunque totalmente in contrapposizione con gli obblighi contrattuali ritualmente assunti;
- che è palese la volontà dell'impresa di non completare le lavorazioni appaltate e che ciò determini:
- l'impossibilità di proseguire nel rapporto contrattuale;
- la necessità di completare le lavorazioni mancanti al fine di rendere pienamente utilizzabile i locali per la destinazione d'uso programmata;
- la manifesta volontà dell'Impresa di non eseguire le opere contrattuali mancanti configura la fattispecie prevista dall'art. 31 del capitolato speciale di appalto e concreta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali;
- pertanto, sussistono i presupposti per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 16 del contratto d'appalto e dell'art. 108, comma 3, del d.lgs. 50/2016;

**Dato atto che** nei confronti dell'Impresa sono stati assunti e notificati tutti i provvedimenti inerenti lo stato del cantiere, e che la medesima impresa ha manifestato il chiaro intendimento di non rispettare il contratto sottoscritto.;

**Ritenuto** quindi legittimo e necessario procedere alla risoluzione del contratto repertorio 1179 del 13/9/2016 per la manifesta volontà dell'Impresa di non eseguire le opere contrattuali mancanti.

**PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**


- **di approvare** le superiori premesse e considerazioni;
- **di prendere atto e riconoscere** che sussistono i presupposti e le condizioni per procedere alla risoluzione – in danno dell'impresa appaltatrice per grave inadempimento della stessa, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d.lgs n. 50/2016 – del contratto di appalto dei lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FF.SS. a caserma dei carabinieri, stipulato in data 13/9/2016, a rogito del segretario comunale rep 1179/2016, tra il comune di Palazzo Adriano e l'impresa Euro servizi srl, con sede in Partinico (PA), via Pietro Mignosi snc;
- **di dare mandato** al Responsabile del Settore III°, anche nella qualità di RUP, di adottare i provvedimenti consequenziali di propria competenza in ordine alla risoluzione del contratto nonché gli ulteriori adempimenti successivi alla risoluzione ai sensi delle norme sopra richiamate;
- **di demandare** ai Responsabili dei settori competenti, l'adozione dei provvedimenti relativi alla escussione della cauzione definitiva, prestata con garanzia fideiussoria, in esito alla quantificazione del danno e dell'avvio dell'eventuale azione di risarcimento del danno accertato, ove detta garanzia non fosse sufficiente per l'integrale ristoro dei danni e dei pregiudizi subiti e subendi;
- **di dichiarare** l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Palazzo Adriano li 3/5/2017

Visto il sovraordinato al settore III°  
Ing. Giovanni Cipolla



Il Responsabile del settore III° e RUP  
Geom. Giuseppe Cuccia



Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e ss. Mm. ii.

Oggetto: Lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FF SS a caserma dei carabinieri-  
contratto in data 13/9/2016 rep. 1179.

Preso atto ricorrenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di appalto in danno per  
grave inadempienza della ditta esecutrice e determinazioni consequenziali.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Palazzo Adriano, li 09/05/2017



Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Geom. Giuseppe Cuccia)

In ordine alla regolarità contabile si esprime ~~parere~~ favorevole

Palazzo Adriano, li 09/05/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Dott. Giuseppe Parrino)

## **La Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale**

Visto il D Lgvo 18/8/2000 n° 267

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai responsabili del settore III° (lavori pubblici ed assetto del territorio) e del settore II° servizio economico finanziario,

Visto il D Lgvo del 18-4-2016 n° 50 e le altre norme in materia

Tutto ciò premesso

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge.

### **DELIBERA**

**1. di approvare** le superiori premesse e considerazioni;

**2. di prendere atto e riconoscere** che sussistono i presupposti e le condizioni per procedere alla risoluzione – in danno dell'impresa appaltatrice per grave inadempimento della stessa, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d.lgs n. 50/2016 – del contratto di appalto dei lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FF.SS. a caserma dei carabinieri, stipulato in data 13/9/2016, a rogito del segretario comunale rep 1179/2016, tra il comune di Palazzo Adriano e l'impresa Euro servizi srl, con sede in Partinico (PA), via Pietro Mignosi snc;

**3. di dare mandato** al Responsabile del Settore III°, anche nella qualità di RUP, di adottare i provvedimenti consequenziali di propria competenza in ordine alla risoluzione del contratto nonché gli ulteriori adempimenti successivi alla risoluzione ai sensi delle norme sopra richiamate;

**4. di demandare** ai Responsabili dei settori competenti, l'adozione dei provvedimenti relativi alla escussione della cauzione definitiva, prestata con garanzia fideiussoria, in esito alla quantificazione del danno e dell'avvio dell'eventuale azione di risarcimento del danno accertato, ove detta garanzia non fosse sufficiente per l'integrale ristoro dei danni e dei pregiudizi subiti e subendi;

Con separata votazione unanime favorevole

### **La Commissione Straordinaria**

Ravvisata la necessità di dichiarare di dichiarare urgente e immediatamente esecutiva la presente deliberazione al fine di porre in essere gli adempimenti successivi;


Visto l'art. 12, comma 2, della LR 03-12-1991 n° 44

### **DELIBERA**

Di dichiarare la superiore deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, LR n° 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni Impastato



N. \_\_\_\_ Registro di pubblicazione Albo Pretorio on-line.  
Affissa all'albo pretorio on-line di questo Comune il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15  
giorni consecutivi.  
Palazzo Adriano, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
Vito Filippello

Il sottoscritto Segretario Comunale di questo Comune;  
Visti gli atti d'ufficio,  
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **9 MAG. 2017**  
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;  
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 10);

Palazzo Adriano, li **9 MAG. 2017**

Il Segretario Comunale  
Dott. Giovanni Impastato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo  
Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Contro la stessa non furono prodotti reclami od opposizioni.

Palazzo Adriano, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
Vito Filippello

Il Segretario Comunale  
Dott. Giovanni Impastato